

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
90/C 29/01	ECU.....	1
90/C 29/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
90/C 29/03	Comunicazione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, relativa alla pratica IV/33.223 — Esercizio congiunto British Midland Airways Ltd e Sabena della rotta Birmingham-Bruxelles	3
90/C 29/04	Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	4
90/C 29/05	Elenco degli stabilimenti della Jugoslavia, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità	5
90/C 29/06	Risultati delle vendite di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi d'intervento	7
90/C 29/07	Risultati delle vendite di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi d'intervento	7
90/C 29/08	Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC) (Classificazione delle merci)	8
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
90/C 29/09	Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali	10

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

7 febbraio 1990

(90/C 29/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese convertibile	42,6741	Peseta spagnola	132,466
Franco belga e lussemburghese finanziario	42,6741	Scudo portoghese	180,214
Marco tedesco	2,03477	Dollaro USA	1,23282
Fiorino olandese	2,29662	Franco svizzero	1,81964
Sterlina inglese	0,723061	Corona svedese	7,48322
Corona danese	7,87340	Corona norvegese	7,90237
Franco francese	6,93091	Dollaro canadese	1,46767
Lira italiana	1517,72	Scellino austriaco	14,3315
Sterlina irlandese	0,768208	Marco finlandese	4,82711
Dracma greca	191,790	Yen giapponese	179,030
		Dollaro australiano	1,62320
		Dollaro neozelandese	2,07476

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione (*)

(90/C 29/02)

[Stabiliti il 6 febbraio 1990 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione (*)
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	2,884
Requena	3,345	Patrasso	nessuna quotazione (*)
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (*)	Almendralejo	nessuna quotazione (*)
Bastia	nessuna quotazione	Medina del Campo	nessuna quotazione (*)
Béziers	3,232	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	nessuna quotazione	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	3,287	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (*)
Nîmes	3,274	Villarrobledo	2,642
Perpignan	3,146	Bordeaux	3,869
Asti	3,719	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	2,760	Bari	2,642
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	1,762	Chieti	nessuna quotazione
Reggio Emilia	nessuna quotazione	Ravenna (Lugo, Faenza)	3,523
Treviso	3,376	Trapani (Alcamo)	3,112
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	3,670
Prezzo rappresentativo	3,223	Prezzo rappresentativo	3,307
			<hr/> ECU/hl <hr/>
R II		A II	
Heraklion	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	46,000
Patrasso	nessuna quotazione (*)	Rheinhessen (Hügelland)	46,588
Calatayud	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Falset	nessuna quotazione (*)	Prezzo rappresentativo	46,147
Jumilla	nessuna quotazione (*)		
Navalcarnero	nessuna quotazione (*)	A III	
Requena	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	77,324
Toro	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (*)
Villena	nessuna quotazione (*)	Prezzo rappresentativo	77,324
Bastia	nessuna quotazione		
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	3,288		
Barletta	nessuna quotazione		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	3,288		
	<hr/> ECU/hl <hr/>		
R III			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	93,177		

(*) Dal 1° settembre 1989, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,24, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

(†) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

Comunicazione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio ⁽¹⁾, relativa alla pratica IV/33.223 — Esercizio congiunto British Midland Airways Ltd e Sabena della rotta Birmingham-Bruxelles

(90/C 29/03)

I. Domanda

Il 14 luglio 1988, la società Sabena, rue Cardinal Mercier 35, B-1000 Bruxelles, in conformità delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87 del Consiglio, ha presentato una domanda, per conto proprio e della società British Midland, Donington Hall, Castle Donington, Derby DE7 2SB, intesa ad ottenere l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE al loro accordo di esercizio congiunto della rotta aerea Birmingham-Bruxelles.

II. La clausole dell'accordo

1. Origine e durata dell'accordo

L'accordo, entrato in vigore il 1° gennaio 1988, è applicabile fino al 31 marzo 1991. Successivamente a tale data può essere prorogato per periodi di un anno. Ciascuna delle parti può recedere dall'accordo dando preavviso alla controparte almeno 90 giorni prima dell'inizio di una stagione IATA.

2. Effettuazione dei voli

British Midland Airways provvede all'effettuazione dei 16 voli settimanali sulla rotta. I servizi vengono descritti come servizi congiunti SN/BD sulla rotta Bruxelles-Birmingham e come servizi BD/SN sulla rotta Birmingham-Bruxelles. Gli annunci a terra o a bordo dell'aeromobile relativi ai servizi congiunti nominano sempre entrambe le parti.

3. Programmazione dei voli e tipo di aeromobile

L'orario, i tipi di aeromobile e la frequenza dei servizi congiunti vengono concordati almeno 3 mesi prima dell'inizio di ciascuna stagione IATA. Per la stagione estiva 1989 e per la stagione invernale 1989-1990 le parti hanno deciso di effettuare 16 voli settimanali con un aeromobile DC9 della capacità di 85 posti.

4. Cooperazione commerciale

I servizi congiunti sono venduti da ciascuna parte come se si trattasse di voli propri.

Gli orari di tutti i servizi congiunti sono pubblicati tanto negli orari destinati al pubblico che in quelli di lavoro di entrambe le parti.

Tutto il materiale pubblicitario e promozionale diffuso per promuovere il traffico sulla rotta deve chiaramente indicare che i servizi sono effettuati in esercizio congiunto.

Le parti coordinano la programmazione e l'esecuzione delle attività di pubblicità e di promozione delle vendite.

5. Ripartizione dei costi e dei proventi

I proventi tratti dal trasporto passeggeri, bagagli, merci e posta effettuati in esercizio congiunto sono accreditati ad un conto comune previa deduzione delle relative commissioni. I profitti o le perdite, come specificato nell'allegato, sono spartiti a metà tra le due parti dell'accordo.

6. Importanza della rotta

Nell'esercizio con chiusura 31 ottobre 1988 la British Midland Airways ha trasportato circa 40 000 passeggeri sulla rotta in questione.

III. Argomentazioni delle parti

Gli interessati ritengono che l'accordo in questione possa beneficiare dell'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 per i seguenti motivi:

- l'accordo contribuisce a migliorare il servizio soprattutto in termini di aumento della frequenza dei voli, della capacità e della qualità degli aeromobili, nonché dei servizi a bordo;
- l'esperienza finora acquisita nell'esercizio della rotta «indica chiaramente che un unico operatore non è mai stato in grado di gestire in maniera soddisfacente la rotta»;
- la British Midland Airways non dispone di una rete di vendita in Belgio, mentre la Sabena ha solo modeste capacità di vendita nella zona di Birmingham. L'unione delle forze permette di operare la rotta a costi inferiori, a beneficio del pubblico in generale;
- senza il presente accordo, il servizio offerto non sarebbe dello stesso stile, livello di capacità e frequenza;
- gli accordi non eliminano la concorrenza in quanto esiste concorrenza diretta (da parte della società Aer Lingus), nonché concorrenza indiretta di altre rotte e altri modi di trasporto.

(¹) GU n. L 374 del 31. 12. 1987, pag. 1.

La comunicazione è pubblicata in conformità della procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3975/87, avendo la Commissione considerato a prima vista che i criteri sanciti all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato sono soddisfatti dell'accordo in questione.

Finora la Commissione non ha preso posizione sull'applicabilità all'accordo dell'articolo 85, paragrafo 3.

La Commissione invita i terzi interessati e gli Stati membri a trasmetterle le loro eventuali osservazioni entro il

termine di 30 giorni a decorrere dalla data della presente pubblicazione indicando il riferimento IV/33.223 al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della concorrenza
Direzione D
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles.

Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(90/C 29/04)

La Commissione, con decisione C(90) 160 del 1° febbraio 1990, ha autorizzato la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario camicie da notte, pigiami e manufatti simili, della categoria 24, originari della Cina e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 agosto 1990.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64, telefax (02) 235 01 20 o 235 01 21.

La Commissione, con decisione C(90) 161 del 1° febbraio 1990, ha autorizzato la Repubblica francese a escludere dal trattamento comunitario indumenti, non a maglia, della categoria 78, originari della Cina e messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione e fino al 31 agosto 1990.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel. (02) 235 23 64, telefax (02) 235 01 20 o 235 01 21.

**Elenco degli stabilimenti della Jugoslavia, dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche
nella Comunità**

(90/C 29/05)

Decisione C(90) 143 della Commissione del 30 gennaio 1990

(Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, articolo 4, paragrafo 1)

Numero d'auto- rizzazione	Stabilimento/Indirizzo	Categoria (*)							
		M	LS	DF	B	O/C	S	SP	NP
1	R. O. Yuhor, Svetozarevo		x		x		x		
5	Gavrilovic, Petrinja	x	x		x		x		T
7	Coka, Coka	x	x		x		x		T
8	5. Maj Bilogora, Bjelovar	x			x		x		T
10	Pik Vrbovec, Vrbovec	x	x		x		x		T
11	Srem Sid, Sid	x	x		x		x		T
12	Centrocoop, Vrincevnica	x			x	x			
14	Pik Kikinda, Kikinda	x	x		x		x		T
17	Panonka, Sombor	x	x x		x		x		T
19	Pik Progres Export, Prizren	x			x	x			
22	ABC Pomurka, Murska Sobota	x	x		x		x		T
24	Belje, Darda	x	x		x				
29	8. Oktovri, Kriva Palanka	x				x			
31	Pik Budimka, Pozega	x	x		x				
33	Kosaki, Maribor	x			x		x		T
35	Zik Strumica, Strumica	x			x	x			
37	Kif Makedonija, Sveti Nikole	x			x				
41	Prehrana, Bitola	x			x	x			
42	Zik Crvena Zvezda, Stip	x				x			
46	Bim Slavija, Beograd	x			x				(1)
49	Bimeks, Brcko	x			x				
51	29. Novembar, Subotica	x	x		x		x		T
53	Srbocoop, Belanovica	x	x		x				
54	Jugocoop, Bujanovac	x	x		x	x			

Risultati delle vendite di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi d'intervento

(Decisioni della Commissione del 13 dicembre 1989 e del 12 gennaio 1990)

(90/C 29/06)

Gara parziale n. 2/89 indetta dal regolamento (CEE) n. 1781/89 del 21 giugno 1989:

Aggiudicatari	Quantità di alcole a 100 % vol (hl)	Prezzi ECU/hl di alcole a 100 % vol	Utilizzazione dell'alcole
BP Chemicals Ltd, Belgrave House, 76, Buckingham Palace road, Victoria, UK-London	9 625 Situato nella cisterna 501 società Deulep	20,11	Perfezionamento attivo: produzione di acetato di etile
Fould Springer, 103, rue Jean Jaurès, BP 17 Cedex, F-94701 Maison-Alfort	9 625 Situato nella cisterna 503 società Deulep	9	Produzione di lieviti per pani- ficazione
EPM, 28, rue Labrouste, F-75015 Paris, F-94701 Maison-Alfort	4 000 Situato nella cisterna 302 società Sotrasol	5	Riscaldamento di serre

Risultati delle vendite di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi d'intervento

(Decisione della Commissione dell'11 dicembre 1989)

(90/C 29/07)

Gara semplice n. 11/89 indetta dal regolamento (CEE) n. 3218/89 del 26 ottobre 1989:

— offerta rifiutata

Gara semplice n. 12/89 indetta dal regolamento (CEE) n. 3218/89 del 26 ottobre 1989:

Aggiudicatario	Quantità di alcole a 100 % vol (hl)	Prezzi ECU/hl di alcole a 100 % vol
Petrojam UK Ltd, Temple Chambers, Temple Avenue, UK-London EC4 YOPH	200 000	5,51

Gara semplice n. 13/89 indetta dal regolamento (CEE) n. 3218/89 del 26 ottobre 1989:

— assenza di offerte

Gara particolare n. 5/89 indetta dal regolamento (CEE) n. 3217/89 del 26 ottobre 1989:

— offerta rifiutata

Gara particolare n. 6/89 indetta dal regolamento (CEE) n. 3217/89 del 26 ottobre 1989:

— assenza di offerte

Applicazione uniforme della nomenclatura combinata (NC)**(Classificazione delle merci)**

(90/C 29/08)

Pubblicazione di note esplicative adottate in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2886/89 ⁽²⁾

Il testo «Note esplicative della nomenclatura combinata delle Comunità europee ⁽³⁾» è modificato come segue:

Pagina «Capitolo 61/1»,

inserire:

«6104 Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), a maglia per donna o ragazza:

da

6104 41 00 abiti interi

a

6104 49 00

Per abiti interi si intendono gli indumenti destinati a coprire il corpo, che partono normalmente dalle spalle e possono scendere sino alle caviglie o oltre, con o senza maniche. Essi devono poter essere portati senza che sia necessario portare contemporaneamente un altro indumento. Se la parte superiore è costituita da bretelle accompagnate da pettorine sul davanti o sul davanti e sul dorso, essi sono considerati come "abiti interi" solo se le dimensioni, il taglio e la collocazione delle suddette pettorine consentono di portarli come indicato sopra. Il caso contrario, questi indumenti sono da classificare fra le "gonne" dei codici NC 6104 51 00 a 6104 59 00.

6104 51 00 Gonne e gonne-pantaloni

a

6104 59 00

Per gonne si intendono gli indumenti destinati a coprire la parte inferiore del corpo, che partono normalmente dalla vita e possono scendere sino alle caviglie o oltre. Sono indumenti che sono portati necessariamente con almeno un altro indumento quale T-shirt, camicetta, blusa, blusa-camicetta, pullover o altro indumento simile, destinato a coprire la parte superiore del corpo. Quando questi indumenti presentano delle bretelle, essi non perdono la loro caratteristica essenziale di gonne.

Quando, oltre alle bretelle, presentano delle pettorine sul davanti e/o sul dorso, i suddetti indumenti sono da classificare come gonne di questi codici se le dimensioni, il taglio e la collocazione delle suddette pettorine non sono sufficienti da consentire di portare questi articoli senza un altro indumento del tipo sopraindicato. Le gonne-pantaloni sono indumenti che presentano le caratteristiche sopraindicate, ma avvolgono separatamente ciascuna gamba. Il taglio e la larghezza permette di distinguerli dagli "shorts" e dai pantaloni.»

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987.

⁽²⁾ GU n. L 282 del 2. 10. 1989.

⁽³⁾ Il testo delle note esplicative è disponibile nelle versioni francese, tedesca, inglese, italiana, olandese, spagnola e portoghese. Le altre versioni linguistiche sono in corso di elaborazione e saranno pubblicate quanto prima.

Pagina «Capitolo 61/3»

sostituire il secondo trattino con:

«— Gli indumenti descritti nei punti precedenti confezionati con stoffe leggere del tipo di quelle utilizzate per la fabbricazione di T-shirts o di articoli simili, con un cordoncino scorrevole, un bordo a coste o altri elementi restringenti alla base.»

Aggiungere al terzo alinea:

«c) T-shirts e canottiere (magliette) (n. 6109).»

Pagina «Capitolo 62/6»

inserire:

«6204 Abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per donna o ragazza:

da

6204 41 00 abiti interi

a

6204 49 00

Le note esplicative dei codici da 6104 41 00 a 6104 49 00 sono applicabili "mutatis mutandis".

6204 51 00 gonne e gonne-pantaloni

a

6204 59 00

Le note esplicative dei codici da 6104 51 00 a 6104 59 00 sono applicabili "mutatis mutandis".

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali

COM(89) 646 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1989)

(90/C 29/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Consiglio, con la direttiva 77/93/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/439/CEE ⁽²⁾, ha istituito misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; che la protezione dei vegetali contro tali organismi è indispensabile per incrementare la produttività in agricoltura, che costituisce uno degli obiettivi della politica agraria comune;

considerando che il completamento del mercato unico alla fine del 1992 implica che a partire da tale momento il regime fitosanitario comunitario istituito dalla direttiva 77/93/CEE si applicherà alla Comunità considerata come spazio senza frontiere interne; che si ritiene inoltre che le zone non colpite da organismi nocivi specifici debbano essere protette, in qualsiasi parte della Comunità esse siano situate; che, di conseguenza, il campo d'azione del regime non deve più essere limitato agli scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi, ma deve essere esteso anche al commercio all'interno dei singoli Stati membri;

considerando che, in linea di massima, deve essere garantito a tutte le parti della Comunità lo stesso livello di protezione contro gli organismi nocivi; che si deve tuttavia tener conto delle varie condizioni ecologiche e della diversa diffusione di determinati organismi nocivi; che occorre pertanto istituire «regioni ecologiche» esposte

nel campo fitosanitario a rischi relativamente uniformi, nonché prevedere il riconoscimento di «zone isolate» delimitate nelle quali non si sono riscontrati organismi nocivi insediati in altre zone della Comunità; che è necessario accordare a tali «regioni ecologiche» e «zone isolate» una protezione speciale a condizioni compatibili con il mercato unico;

considerando che, per garantire un'applicazione più efficace del regime fitosanitario comunitario nel mercato unico, occorre poter far ricorso, ai fini dei controlli fitosanitari, a personale ufficiale diverso da quello dei servizi ufficiali preposti alla protezione dei vegetali degli Stati membri, la cui formazione dovrà essere coordinata e sostenuta finanziariamente dalla Comunità;

considerando che l'applicazione del regime fitosanitario comunitario alla Comunità considerata come spazio senza frontiere interne e l'istituzione di regioni ecologiche e di zone isolate presuppongono una rielaborazione, sulla base di una valutazione più realistica dei rischi in campo fitosanitario determinati dai prodotti comunitari, dei requisiti definiti negli allegati della direttiva 77/93/CEE, in modo che vengano classificati in funzione della loro applicazione ai prodotti comunitari o alle importazioni dai paesi terzi e anche per poter identificare gli organismi nocivi che riguardano regioni ecologiche e zone isolate specifiche; che questa rielaborazione dovrebbe semplificare gli allegati, in particolare eliminando vari organismi nocivi insediati in parte della Comunità e i requisiti corrispondenti; che tale rielaborazione dovrebbe essere affidata in parte alla Commissione, assistita dal comitato fitosanitario permanente istituito con la decisione 76/894/CEE del Consiglio ⁽³⁾;

considerando che, nel quadro del mercato unico, si dovrà fare affidamento sui controlli fitosanitari eseguiti nello Stato membro speditore; che occorre quindi stabilire norme più dettagliate e più uniformi per questi controlli;

⁽¹⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.⁽²⁾ GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 106.⁽³⁾ GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 25.

considerando che il luogo più appropriato per l'esecuzione dei controlli fitosanitari è il luogo di produzione; che, e quanto riguarda i prodotti comunitari, tali controlli devono essere resi obbligatori sul luogo di produzione e dovrebbero concernere tutti i vegetali e i prodotti vegetali ivi coltivati, prodotti, utilizzati o comunque presenti, nonché il terreno di coltura utilizzato; che, per garantire l'efficacia di questo sistema di controllo, tutti i produttori dovrebbero essere soggetti a registrazione ufficiale;

considerando che, se i risultati dei controlli sono soddisfacenti, in luogo del certificato fitosanitario utilizzato negli scambi internazionali, si dovrebbe apporre al prodotto un contrassegno convenzionale («passaporto delle piante»), adattato al tipo di prodotto, al fine di garantirne la libera circolazione in tutta la Comunità o in quelle parti per le quali è autorizzato;

considerando che occorre specificare i provvedimenti ufficiali da adottare quando i risultati dei controlli non sono soddisfacenti;

considerando che, per garantire l'osservanza del regime fitosanitario comunitario nel quadro del mercato unico, occorre istituire un sistema di controlli ufficiali nella fase di commercializzazione; che tale sistema dovrebbe essere quanto più possibile affidabile e uniforme in tutta la Comunità e dovrebbe escludere controlli specifici alle frontiere tra gli Stati membri;

considerando che, non appena sarà realizzato il mercato unico, i prodotti originari di paesi terzi dovrebbero, in linea di massima, essere sottoposti ai controlli fitosanitari al momento della loro prima introduzione nella Comunità; che, se i risultati dei controlli sono soddisfacenti, ai prodotti dei paesi terzi deve essere rilasciato un «passaporto delle piante» che ne garantisca la libera circolazione allo stesso modo dei prodotti comunitari;

considerando che gli Stati membri non dovrebbero più essere autorizzati ad adottare in campo fitosanitario disposizioni speciali per l'introduzione nel proprio territorio di vegetali o prodotti vegetali originari di altri Stati membri; che tutte le disposizioni relative ai requisiti fitosanitari dei vegetali o dei prodotti vegetali dovrebbero essere istituite a livello comunitario; che occorre pertanto sopprimere l'articolo 18, paragrafo 2 della direttiva 77/93/CEE e sostituirlo con una procedura semplificata in modo da rendere le disposizioni della presente direttiva coerenti con le altre disposizioni comunitarie sui requisiti fitosanitari;

considerando che la direttiva 77/93/CEE è già stata e sarà probabilmente ancora oggetto di modifiche sostanziali, soprattutto negli allegati, nel quadro della rielaborazione della materia prevista dalla presente direttiva; che, ai fini di una maggiore chiarezza e della certezza del diritto, è necessario istituire una procedura rapida per l'adozione, a intervalli regolari, del testo coordinato della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue:

1) Il titolo è così modificato:

«direttiva del Consiglio, del 21 dicembre 1977, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.»

2) All'articolo 1, è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. A decorrere dal 1° gennaio 1993 la presente direttiva riguarda anche le misure di protezione contro la diffusione di organismi nocivi all'interno della Comunità in altri modi, compresi quelli connessi con gli spostamenti di vegetali o prodotti vegetali all'interno di uno Stato membro.»

3) All'articolo 2, paragrafo 1, il testo della lettera f) è sostituito dal testo seguente:

«f) passaporto delle piante: qualsiasi documento, etichetta, sigillo, bollo, marchio o altro contrassegno, atto a dimostrare che le disposizioni della presente direttiva in materia di norme fitosanitarie e di requisiti speciali sono rispettate e che a tale scopo sia:

- standardizzato a livello comunitario per i vari tipi di vegetali o di prodotti di vegetali, e
- rilasciato o vistato dall'autorità competente.

Per la standardizzazione del passaporto si ricorre alla procedura di cui all'articolo 16 bis. Nel quadro di detta standardizzazione verranno stabilite diverse presentazioni per i passaporti delle piante che non sono validi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, per tutte le zone della Comunità.»

4. All'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«g) regione ecologica: una regione della Comunità che in campo fitosanitario è esposta a rischi relativamente uniformi determinati da condizioni ecologiche e agricole simili, nonché dalla presenza di piante ospiti potenziali e di altri portatori di organismi nocivi.

Le regioni ecologiche sono istituite secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis. Esse possono essere suddivise in sottoregioni ecologiche, secondo la stessa procedura;

h) zona isolata: una zona della Comunità

- nella quale, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non si è avuta conoscenza di manifestazioni di uno o più organismi nocivi menzionati nella presente direttiva e insediati in una o più parti del resto della Comunità e

- della quale è stata riconosciuta, secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, la rispondenza alle condizioni fissate al primo trattino, quando lo Stato membro interessato ne fa richiesta e quando i risultati di indagini istituite dalla Commissione ed effettuate sotto la sua autorità dagli esperti menzionati all'articolo 19 bis, non provano il contrario.

Un organismo nocivo si ritiene sia insediato in una parte della Comunità quando si è avuta conoscenza che vi si è manifestato e se non sono state prese misure ufficiali per la sua eradicazione oppure se tali misure sono risultate inefficaci per almeno due anni consecutivi;

- i) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata o un provvedimento adottato fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 bis,
- dagli agenti delle autorità nazionali competenti per la protezione dei vegetali o, sotto la responsabilità delle persone suddette, da altri funzionari pubblici per quanto riguarda le constatazioni o le misure connesse con il rilascio dei certificati di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o all'articolo 8, paragrafo 2, oppure
 - dagli agenti o funzionari pubblici suddetti o da "agenti qualificati" dipendenti da altri organismi pubblici di uno Stato membro, in tutti gli altri casi.

I requisiti minimi degli "agenti qualificati" di cui al secondo trattino possono essere fissati secondo la procedura prevista all'articolo 16 bis.

La Commissione coordina a livello comunitario la formazione delle persone assunte come "agenti qualificati" e si può accollare i relativi costi, entro i limiti degli stanziamenti previsti a tal fine nel bilancio comunitario.»

- 5) All'articolo 3, i paragrafi 4, 5, 6 e 7 sono modificati come segue:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri garantiscono che le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 siano applicate in modo tale da evitare che gli organismi nocivi in questione si diffondano nel territorio di uno Stato membro.

5. A decorrere dalla stessa data gli Stati membri dispongono che

- a) gli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, sezione I,
- b) i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato II, parte B, sezione I, qualora siano contaminati dagli organismi nocivi ivi elencati, non possono essere introdotti e diffusi nelle regioni o sottoregioni ecologiche cui detti organismi sono riferiti.

Gli Stati membri dispongono inoltre che gli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B, sezione II

o nell'allegato II, parte B, sezione II, non possono essere introdotti o diffusi nelle zone isolate situate nel loro territorio.

6. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis,

- a) gli organismi nocivi elencati negli allegati I e II sono suddivisi come segue:

- gli organismi di cui non si conoscono manifestazioni in nessuna parte della Comunità e che riguardano l'intera Comunità sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione I e nell'allegato II, parte A, sezione I;
- gli organismi di cui si conoscono manifestazioni nella Comunità e che riguardano l'intera Comunità, sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte A, sezione II e nell'allegato II, parte A, sezione II;
- gli altri organismi sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, sezione I e nell'allegato II, parte B, sezione I, a fronte della o delle regioni o sottoregioni ecologiche pertinenti;

- b) gli organismi nocivi presenti in una o più parti della Comunità sono soppressi, salvo quelli menzionati alla lettera a), terzo trattino, e quelli per cui sono state riconosciute zone isolate. Questi ultimi organismi sono elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B, sezione II e nell'allegato II, parte B, sezione II, a fronte della rispettiva o delle rispettive zone isolate;

- c) i titoli degli allegati I e II, nonché le loro diverse parti e sezioni sono adattati in conseguenza.

7. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, può essere deciso che gli Stati membri dispongano che l'introduzione e la diffusione nel loro territorio di determinati organismi considerati nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, ma non elencati negli allegati I e II, geneticamente modificati o no, sono vietate o sono soggette ad una speciale autorizzazione, alle condizioni definite nella stessa procedura.»

- 6) All'articolo 4, paragrafo 2, la lettera a), è sostituita dal testo seguente:

«a) dispongono che a decorrere dal 1° gennaio 1993 i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencate nell'allegato III, parte B non possono essere introdotti nelle regioni o sottoregioni ecologiche corrispondenti. Gli Stati membri dispongono altresì che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci ivi elencate non possono essere introdotti nelle rispettive zone isolate situate nel loro territorio.»

7) All'articolo 4 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, l'allegato III è modificato in modo che nella parte A siano elencati i vegetali o i prodotti vegetali che costituiscono un rischio in campo fitosanitario soltanto per determinate regioni o sottoregioni ecologiche o per determinate zone isolate. Le regioni, sottoregioni e zone in questione devono essere specificate.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1993 le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano più ai vegetali o ai prodotti vegetali originari della Comunità e sono soppresse le disposizioni del paragrafo 2, lettera b).»

8) All'articolo 5 sono soppresse la seconda frase del paragrafo 1 e la lettera a) del paragrafo 2.

9) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Gli Stati membri dispongono che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, sezione I non possono essere introdotti né spostati nelle regioni o sottoregioni ecologiche ivi specificate, quando non sono state osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.

Gli Stati membri dispongono altresì che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci elencati nell'allegato IV, parte B, sezione II non possono essere introdotti né spostati nelle rispettive zone isolate situate nel loro territorio, quando non siano state osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.»

10) All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«3. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, l'allegato IV è modificato nell'osservanza dei criteri stabiliti dell'articolo 3, paragrafo 6.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1993, le disposizioni del paragrafo 1 comprendono anche il divieto di spostare vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 5.»

11) All'articolo 6, paragrafo 1, dopo i termini «allegato V» sono inseriti i termini «parte A».

12) All'articolo 6, dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Non appena sono adottate le misure previste all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a) ed all'articolo 5, paragrafo 3, le disposizioni del paragrafo 1 si

applicano soltanto per quanto riguarda l'allegato I, parte A, sezione II, l'allegato II, parte A, sezione II e l'allegato IV, parte A, sezione II.»

13) All'articolo 6, paragrafo 2, i termini «articolo 3, paragrafi 5, 6 e 7» sono sostituiti dai termini «articolo 3, paragrafi 4, 5 e 7».

14) All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1993, le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli spostamenti di vegetali, prodotti vegetali e altre voci all'interno del territorio di uno Stato membro, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 5.

Le ispezioni ufficiali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono eseguite nell'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) devono riguardare tutti i vegetali o i prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonché il terreno di coltura ivi utilizzato;

b) sono effettuate nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;

c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, non meno di due volte all'anno, anche a richiesta del produttore o della Commissione;

d) comprendono almeno un esame visivo; qualora sorgano dubbi, nonché nei casi specificati nell'allegato IV, si effettuano gli esami del caso su campioni idonei prelevati nell'azienda, preferibilmente nel luogo di produzione;

e) ogni produttore sottoposto a tale ispezione viene iscritto in un registro ufficiale con un numero di registrazione che consenta di identificarlo. Egli comunica immediatamente alle autorità dello Stato membro interessato qualsiasi manifestazione insolita di organismi nocivi o qualsiasi altra anomalia concernente lo stato sanitario delle piante;

f) i registri ufficiali compilati in conformità del disposto della lettera e) devono essere accessibili alla Commissione.

5. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4 gli Stati membri possono autorizzare, gli spostamenti locali di vegetali, prodotti vegetali e altre voci. Per spostamento locale si intende uno spostamento circoscritto al territorio del comune in cui è situata l'azienda del produttore e delle zone amministrative locali limitrofe.

I produttori che producono e vendono vegetali o prodotti vegetali da utilizzarsi esclusivamente nell'ambito dei limiti suddetti possono essere esonerati dall'ispezione ufficiale e dalla registrazione ufficiale.

6. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, possono essere adottate norme di applicazione concernenti:

— la frequenza, il calendario ed altri particolari dell'ispezione ufficiale [paragrafo 4, lettere c) e d];

— le condizioni per la deroga di cui al paragrafo 5.

7. Secondo la procedura di cui all'articolo 17 bis posso essere adottate le norme di applicazione relative alla procedura di registrazione ed al numero di registrazione [paragrafo 4, lettera e)].

8. Prima del 1° gennaio 1993 gli Stati membri possono applicare le disposizioni dei paragrafi 4 e 5, sia integralmente sia limitatamente a determinate regioni o a determinati tipi di vegetali o di prodotti vegetali. In tal caso gli Stati membri interessati comunicano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni all'uopo adottate.»

15) All'articolo 7, paragrafo 2 e all'articolo 8, paragrafo 1, dopo i termini «allegato V» sono inseriti i termini «parte A».

16) Dopo l'articolo 9 sono inseriti gli articoli seguenti:

«*Articolo 10*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ove si ritenga, in esito all'ispezione prevista all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, ed eseguita conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, che le condizioni ivi stabilite sono soddisfatte, in luogo e vece del rilascio dei certificati fitosanitari di cui agli articoli 7 e 8 viene ufficialmente rilasciato un passaporto delle piante o viene ufficialmente registrato il suo numero.

Se l'ispezione non riguarda condizioni attinenti a determinate regioni o sottoregioni ecologiche o a determinate zone isolate oppure se si ritiene che dette condizioni non siano soddisfatte, il passaporto delle piante è valido soltanto per le parti della Comunità e la sua presentazione è quella prevista per tali casi a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).

2. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V, parte A, non possono essere spostati all'interno della Comunità, tranne localmente in conformità dell'articolo 6, paragrafo 5, se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano non è apposto un passaporto delle piante valido per il territorio di cui trattasi, rilasciato o registrato conformemente ai sensi del paragrafo 1.

3. Un passaporto può essere sostituito da un altro passaporto in qualsiasi momento e in qualsiasi parte della Comunità. Il nuovo passaporto deve essere rilasciato registrato ufficialmente soltanto sotto il controllo delle competenti autorità a meno che non risulti che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono o non sono più soddisfatte. I passaporti delle piante sostituiti vengono distrutti e si provvede alla registrazione ufficiale dei loro estremi, del luogo e della data di sostituzione, nonché degli estremi dei passaporti che li hanno sostituiti.

4. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità prevista all'articolo 6, paragrafo 7 possono utilizzare anteriormente al 1° gennaio 1993, non appena saranno disponibili, i passaporti delle piante in luogo e vece dei certificati fitosanitari.

Articolo 10 bis

1. Qualora si ritenga, in esito all'ispezione prevista all'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3 ed eseguita conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, che le condizioni ivi stabilite non sono soddisfatte, il passaporto delle piante non viene rilasciato, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.

2. Ove si accerti, tenuto conto dei risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda oppure una parte del terreno di coltura ivi utilizzato non possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi nocivi, non si applicano alla parte in questione le disposizioni del paragrafo 1.

3. Nei limiti in cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, i vegetali, i prodotti vegetali o il terreno di coltura di cui trattasi sono sottoposti ad una o più delle seguenti misure ufficiali:

— trattamento adeguato;

— autorizzazione di spostamenti locali;

— autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso altre zone ove non presentino rischi supplementari;

— autorizzazione di spostamenti, sotto controllo ufficiale, verso luoghi in cui si effettua la trasformazione industriale;

— distruzione.

4. Nei limiti in cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, l'iscrizione del produttore nel registro ufficiale è sospesa finché non è accertato che il rischio di diffusione di organismi nocivi è eliminato. Fintanto che l'iscrizione è sospesa, il produttore non è ritenuto soggetto all'ispezione di cui all'articolo 6, paragrafo 4.»

17) All'articolo 11 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i paragrafi 1, 3 e 3 bis non sono più applicabili e gli Stati membri organizzano, in loro vece, controlli ufficiali in conformità delle disposizioni della presente direttiva, in particolare dell'articolo 10, paragrafo 2; i controlli sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine all'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali o delle altre voci e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

— controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in cui vengono trasportati vegetali, prodotti vegetali o altre voci;

- controlli saltuari presso le aziende in cui sono coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali e altre voci, nonché presso le aziende degli acquirenti;
- controlli saltuari contestualmente ad altri controlli documentari effettuati per motivi diversi dallo stato sanitario nelle piante;
- controlli presso i confini di regioni o sottoregioni ecologiche o di zone isolate, purché tali confini siano correttamente contrassegnati con idonei cartelli stradali.

I controlli possono essere regolari e possono essere eseguiti appositamente qualora siano emersi elementi che lasciano supporre l'inosservanza di una o più disposizioni della presente direttiva.

Gli Stati membri possono disporre che vengano iscritti in un registro ufficiale anche i locatari delle aziende in cui sono coltivati, immagazzinati o posti in vendita vegetali, prodotti vegetali ed altre voci. In questo caso i controlli possono essere regolari.

8. Gli acquirenti — esclusi gli utilizzatori finali — di vegetali, prodotti vegetali e altre voci conservano i passaporti delle piante pertinenti per almeno un anno e ne iscrivono gli estremi nei propri registri.

Gli ispettori hanno accesso ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci. Essi sono autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per i controlli suddetti, compresi quelli concernenti i registri ed i passaporti delle piante.

9. Nell'esecuzione dei controlli ufficiali, gli Stati membri possono essere assistiti dagli esperti menzionati all'articolo 19 bis.

10. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente ai paragrafi 7 e 8, che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, essi devono formare oggetto di una o più misure previste all'articolo 10 bis, paragrafo 3.»

- 18) All'articolo 12, paragrafi 1 e 3 bis, dopo i termini «allegato V» sono inseriti i termini «parte B».
- 19) All'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), sono soppressi i riferimenti agli articoli 4, 5 e 9.

20) All'articolo 12 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«6. Con effetto dal 1° gennaio 1993, i termini «parte A» sono soppressi nel paragrafo 1, lettera a), nonché nei paragrafi 3 e 4. Dalla stessa data, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano all'atto della prima introduzione nella Comunità di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, fatti salvi accordi specifici conclusi al riguardo tra la Comunità e alcuni paesi terzi.

I luoghi in cui si effettuano le ispezioni possono essere designati — nel rispetto principalmente di considerazioni fitosanitarie e nell'osservanza delle altre formalità amministrative, comprese, se del caso, le formalità doganali — secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del presente comma soltanto alle condizioni stabilite nelle intese tecniche di cui al paragrafo 5.

7. A decorrere dalla stessa data, le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 1 e 3, si applicano nello stesso modo ai vegetali, ai prodotti vegetali ed alle altre voci di cui al paragrafo 1 qualora si ritenga, in esito alle ispezioni di cui al paragrafo 6, che le condizioni previste al paragrafo 1 sono rispettate.»

21) Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 17 bis

Quando debba farsi ricorso alla procedura prevista in questo articolo, la Commissione è assistita da un comitato, con funzioni consultive e che è presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figure a verbale.

La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.»

22) All'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis vengono adottate le modifiche della presente direttiva necessarie per garantirne la coerenza con le disposizioni comunitarie menzionate al paragrafo 1.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 16 bis, vengono adottate le versioni codificate della presente direttiva, per incorporarvi tutte le modifiche apportate.»

- 23) All'articolo 18, il paragrafo 3 diventa il paragrafo 4.
- 24) Nell'allegato V, è inserita la parte A seguente:
- «A. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari della Comunità.
1. Vegetali, destinati ad essere piantati, ad eccezione delle piante in vaso, delle sementi e delle piante di acquario.
 2. Seguenti parti di piante:
Frutti:
Citrus L.
 3. Tuberi di patate.
 4. Terreno di coltura in quanto tale, quale indicato alla parte B, punto 5, lettera a).»
- 25) Nell'allegato V, il testo attuale diventa parte B, con il seguente titolo:
- «B. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci originari di territori diversi da quelli indicati nella parte A.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate a norma del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione tutte le disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
